



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 552 del 10/07/2024

Oggetto: RINNOVO ATTI CONVENZIONALI TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA BIENNIO 2024/2025

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Restelli Gloria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2023, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 61354 del 03/10/2023, ha chiesto al Direttore della SOC DS PP.OO. di Verbania e Domodossola di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare ex novo;

dato atto che la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, chiedeva il rinnovo delle convenzioni in scadenza al 31.12.2023 stipulate con l'AOU Maggiore della Carità, tra cui le convenzioni elencate nella tabella seguente ed alle condizioni ivi specificate:

Nota prot.	Oggetto della convenzione	Condizioni
n. 67041 del 26/10/2023	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella	stesse condizioni anni prec.
n. 67002 del 26/10/2023	Indagini di Anatomia Patologica	stesse condizioni anni prec.
n. 67031 del 26/10/2023	Consulenza di Chirurgia Vascolare	stesse condizioni anni prec.
n. 67043 del 26/10/2023	Consulenza di Neurochirurgia	stesse condizioni anni prec.
n. 67048 del 26/10/2023	Consulenza Onco-ematologica	1 accesso sett. (mercoledì) di 6/8 ore c/o il P.O. di Verbania; 1 accesso sett. (martedì o venerdì, concordato in base alle necessità) di 6/8 ore c/o il P.O. di Domodossola
n. 67056 del 26/10/2023	Consulenza Ostetrico-Ginecologica	stesse condizioni anni prec.
n. 75598 del 04/12/2023	Consulenza di Chirurgia Toracica	1 accesso sett. di 5 ore

considerato che, in esito all'incontro con la Direzione Generale in data 14/11/2023 finalizzato alla disanima delle richieste di rinnovo degli atti convenzionali formulate dalle Strutture Aziendali, si è concordato sull'opportunità di rinnovare gli accordi convenzionali con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per il biennio 2024-2025;

dato atto che la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni:

- con nota prot. n. 74920 del 30/11/2023 ha inviato all'AOU Maggiore

della Carità di Novara la richiesta di disponibilità a rinnovare tutte le convenzioni in scadenza al 31/12/2023, tra cui anche quelle sopra elencate, alle condizioni ivi specificate, allegando la bozza di disciplinare al fine di ottimizzare l'iter procedurale;

- con successiva nota prot. n. 561 del 04/01/2024 ha sollecitato un riscontro, alla luce della necessità di garantire la programmazione delle attività e non pregiudicare la continuità dei servizi;

preso atto che l'AOU Maggiore della Carità di Novara:

- con mail del 13/02/2024, acquisita al prot. aziendale n. 10280 del 14/02/2024, confermava la disponibilità al rinnovo, per il biennio 2024-2025, delle seguenti convenzioni: Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella, Indagini di Anatomia Patologica, Consulenza di Chirurgia Vascolare, Consulenza di Neurochirurgia, Consulenza Onco-ematologica, Consulenza Ostetrico-Ginecologica e Consulenza di Chirurgia Toracica, riservandosi di trasmettere i disciplinari per la sottoscrizione;

- con nota prot. n. 20530 del 04/06/2024, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 37065, ha trasmesso il disciplinare relativo alla convenzione per Consulenza di Neurochirurgia;

- con successiva nota prot. n. 20823 del 05/06/2024, acquisita al prot. aziendale n. 37654 del 06/06/2024, ha trasmesso i disciplinari relativi alle convenzioni per Consulenza di Chirurgia Vascolare, Consulenza Medicina Nucleare, Consulenza di Chirurgia Toracica e Indagini di Anatomia Patologica;

- con ulteriore nota prot. n. 20564 del 04/06/2024, acquisita al prot. aziendale n. 37940 del 06/06/2024, ha trasmesso i disciplinari relativi alle convenzioni per Consulenza Onco-ematologica e Consulenza Ostetrico-Ginecologica;

rilevato che tutte le summenzionate convenzioni recepiscono sia le condizioni richieste dall'ASL VCO che l'adeguamento della tariffa oraria da € 60,00/ora a € 80,00/ora con decorrenza dal 24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area della Sanità;

considerato che la SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, con mail del 07/06/2024, ha provveduto ad aggiornare le previsioni di spesa delle convenzioni approvate col presente provvedimento, i cui impegni saranno imputati sui conti come precisato nella tabella che segue:

ALL	Oggetto	Impegno pres.spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella	€ 2.600,00	2024/3	187	3.10.04.91	ANNO 2024
		€ 2.600,00	2025/3	187	3.10.04.91	ANNO 2025
B	Indagini di Anatomia Patologica	€ 31.300,00	2024/3	135	3.10.03.28	ANNO 2024
		€ 31.300,00	2025/3	135	3.10.03.28	ANNO 2025



ALL	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
C	Consulenza di Chirurgia Vascolare	€ 26.600,00	2024/22	14	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 26.600,00	2025/22	14	3.10.04.90	ANNO 2025
D	Consulenza di Neurochirurgia	€ 11.000,00	2024/3	190	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 11.000,00	2025/3	190	3.10.04.90	ANNO 2025
E	Consulenza di chirurgia toracica	€ 16.300,00	2024/22	6	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 16.300,00	2025/22	6	3.10.04.90	ANNO 2025
F	Consulenza di ostetrico ginecologica	€ 14.700,00	2024/3	176	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 14.700,00	2025/3	176	3.10.04.90	ANNO 2025
G	Consulenza di Onco-ematologica	€ 80.400,00	2024/22	13	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 80.400,00	2025/22	13	3.10.04.90	ANNO 2025

PROPONE

- **di rinnovare**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, le sottoelencate convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per il biennio dal 01.01.2024 al 31.12.2025:

ALL.	Oggetto
A	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella
B	Indagini di Anatomia Patologica
C	Consulenza di Chirurgia Vascolare
D	Consulenza di Neurochirurgia
E	Consulenza di chirurgia toracica
F	Consulenza di ostetrico ginecologica
G	Consulenza di Onco-ematologica

alle condizioni specificate nei disciplinari che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** i pregressi rapporti, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nelle convenzioni stesse;
- **di dare atto che** il presente deliberato determina i seguenti impegni presunti di spesa da imputare sui conti specificati nella tabella che segue:

ALL	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella	€ 2.600,00	2024/3	187	3.10.04.91	ANNO 2024
		€ 2.600,00	2025/3	187	3.10.04.91	ANNO 2025
B	Indagini di Anatomia Patologica	€ 31.300,00	2024/3	135	3.10.03.28	ANNO 2024
		€ 31.300,00	2025/3	135	3.10.03.28	ANNO 2025
C	Consulenza di Chirurgia Vascolare	€ 26.600,00	2024/22	14	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 26.600,00	2025/22	14	3.10.04.90	ANNO 2025
D	Consulenza di Neurochirurgia	€ 11.000,00	2024/3	190	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 11.000,00	2025/3	190	3.10.04.90	ANNO 2025
E	Consulenza di chirurgia toracica	€ 16.300,00	2024/22	6	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 16.300,00	2025/22	6	3.10.04.90	ANNO 2025
F	Consulenza di ostetrico ginecologica	€ 14.700,00	2024/3	176	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 14.700,00	2025/3	176	3.10.04.90	ANNO 2025
G	Consulenza di Onco-ematologica	€ 80.400,00	2024/22	13	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 80.400,00	2025/22	13	3.10.04.90	ANNO 2025

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, le sottoelencate convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per il biennio dal 01.01.2024 al 31.12.2025:

ALL.	Oggetto
A	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella
B	Indagini di Anatomia Patologica
C	Consulenza di Chirurgia Vascolare
D	Consulenza di Neurochirurgia
E	Consulenza di chirurgia toracica
F	Consulenza di ostetrico ginecologica
G	Consulenza di Onco-ematologica

alle condizioni specificate nei disciplinari che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2. di dare atto che** i pregressi rapporti, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nelle convenzioni stesse;
- 3. di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 4. di dare atto che** il presente deliberato determina i seguenti impegni presunti di spesa da imputare sui conti specificati nella tabella che segue:

ALL	Oggetto	Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
A	Consulenza Medicina Nucleare per ricerca linfonodo sentinella	€ 2.600,00	2024/3	187	3.10.04.91	ANNO 2024
		€ 2.600,00	2025/3	187	3.10.04.91	ANNO 2025
B	Indagini di Anatomia Patologica	€ 31.300,00	2024/3	135	3.10.03.28	ANNO 2024
		€ 31.300,00	2025/3	135	3.10.03.28	ANNO 2025
C	Consulenza di Chirurgia Vascolare	€ 26.600,00	2024/22	14	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 26.600,00	2025/22	14	3.10.04.90	ANNO 2025
D	Consulenza di Neurochirurgia	€ 11.000,00	2024/3	190	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 11.000,00	2025/3	190	3.10.04.90	ANNO 2025
E	Consulenza chirurgia toracica	€ 16.300,00	2024/22	6	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 16.300,00	2025/22	6	3.10.04.90	ANNO 2025
F	Consulenza ostetrico ginecologica	€ 14.700,00	2024/3	176	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 14.700,00	2025/3	176	3.10.04.90	ANNO 2025
G	Consulenza Onco-ematologica	€ 80.400,00	2024/22	13	3.10.04.90	ANNO 2024
		€ 80.400,00	2025/22	13	3.10.04.90	ANNO 2025

- 5. di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

- 6. di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DI PERSONALE	
	MEDICO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL'IMPIANTO RADIOLOGICO	
	NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DELLE SONDE INTRAOPERATORIE PER LA	
	RICERCA DEL LINFONODO SENTINELLA	
	TRA	
	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito	
	denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –	
	C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e	
	Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato	
	E	
	l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
	Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
	Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
	12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione proprio personale medico	
	specialista in Medicina Nucleare al fine di assicurare il servizio di Responsabile di Impianto	
	Radiologico (art. 2, comma 2b, D. Lgs. n° 187 del 26.5.2000) nell'ambito dell'utilizzo	
	delle sonde intraoperatorie per la ricerca del linfonodo sentinella impiegate presso l'ASL	
	VCO.	
	ART.2	
	1	

	Il personale consulente effettuerà gli accessi fuori dell'orario di servizio cui è tenuto	
	presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di appartenenza e fatto salvo il principio della	
	rotazione del personale interessato all'attività convenzionale.	
	ART. 3	
	Le prestazioni di consulenza, visto il D. Lgs n.187 del 26/5/2000, riguarderanno:	
	- definizione dei protocolli scritti di utilizzo di ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2);	
	- predisposizione di programma di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione	
	della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2).	
	- registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo della	
	qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9).	
	- espressione di giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) e di accettabilità (art. 9, comma 5);	
	- segnalazione all' esercente della mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle	
	attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi oppure la loro messa fuori	
	uso (art. 8, comma 5).	
	ART. 4	
	Per le prestazioni di cui sopra l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria, previa emissione di regolare fattura, i seguenti compensi:	
	- compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) fino al 23/01/2024 e di € 80,00= (€	
	ottanta/00) dal 24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità.	
	Si precisa che l'indennità oraria sopra indicata sarà automaticamente adeguata ad eventuale	
	diversa entità della tariffa della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino	
	ad un massimo del 50% del compenso orario;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente ;	
	- rimborso dell'Irap nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico	
	2	

consulente.

L'ASL VCO si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria un elenco preciso degli accessi effettuati dal personale medico consulente dettagliando le giornate e le ore di consulenza effettuate.

L'attività di consulenza viene riassunta in una tabella analitica di cui all'allegato 1 contenente i seguenti dati:

-Prestazione – numero ore – numero sopralluoghi – numero ore di viaggio

Le ore di consulenza sono state determinate sommando il tempo necessario per i sopralluoghi al tempo necessario per la redazione delle relazioni previste dal D. Lgs. n° 187/2000. Queste ultime potranno essere redatte anche presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara.

ART. 5

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2024 al 31/12/2025** fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 6

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)

l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7

del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la presente convenzione.

ART. 7

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 8

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 9

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere

foro unico competente quello di Novara.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara,

Omegna,

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria

per l'Azienda Regionale

Maggiore della Carità di Novara

ASL VCO di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore Sostituto

Ufficio Legale, Affari Generali

SOC Affari Generali, Legali

e Patrimonio

ed Istituzionali

(avv. Lorenzo Giudice)

(dott.ssa Giuseppina Primatesta)

ALLEGATO 1

PRESTAZIONE	NUMERO ORE	NUMERO SOPRALLUOGHI	NUMERO ORE VIAGGIO
Definizione dei protocolli scritti di utilizzo per ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2)	10	0	0
Predisposizione di programmi di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)	10	2	4
Registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo delle qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9)	2	0	0
Espressione del giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) e di accettabilità (art. 9, comma 5)	6	0	0
TOTALE	28	2	4

CONVENZIONE TRA ASL VCO E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

“MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI

DI ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –

C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e

Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna, (di seguito denominata ASL VCO) –

C.F./P.I. 00634880033 – con sede in Via Mazzini n° 117 – legalmente rappresentata, ai fini

del presente atto, dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari

Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato

con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n.

65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna ad effettuare in favore dei pazienti assistiti

dall'A.S.L. VCO, sia ricoverati che ambulatoriali, le indagini di anatomia patologica

secondo le modalità di seguito meglio specificate.

ART. 2

Per ogni singolo esame l'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria la

tariffa prevista dal tariffario nazionale, ribassata del 50% come da nota della Regione

Piemonte prot. N. 24368 del 12.09.2011. Eventuali indagini non previste dal Nomenclatore

Tariffario Regionale saranno regolate secondo i tariffari nazionali SIAPEC vigenti, previo

abbattimento del 50%.

I pagamenti avverranno a fronte di presentazione di fattura mensile, suddivisa per Presidio Ospedaliero di provenienza dei campioni, con la precisazione dell'identificativo del paziente, del tipo di esame eseguito e della data di effettuazione dello stesso.

Nel corso di validità della presente convenzione le tariffe potranno subire variazioni in relazione all'aggiornamento del Tariffario Nazionale.

ART. 3

L'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna ad effettuare gli esami con celerità, garantendo in caso di necessità l'urgenza clinica, che verrà regolarmente documentata.

ART. 4

L'ASL VCO provvederà, per mezzo della propria S.C. Risorse Economico Finanziarie, alla liquidazione di quanto spettante all'Azienda Ospedaliera Universitaria entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 5

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2024 al 31/12/2025** fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 6

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del

regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultimi ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione.

ART. 7

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).

Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - Prevenzione della corruzione. L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a comunicare ai propri dipendenti il suddetto obbligo.

ART. 8

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del

12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Novara,

Omegna,

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria

per l'Azienda Regionale

Maggiore della Carità di Novara

ASL VCO di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore Sostituto

Ufficio Legale, Affari Generali

SOC Affari Generali, Legali

e Patrimonio

ed Istituzionali

(avv. Lorenzo Giudice)

(dott.ssa Giuseppina Primatesta)

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L' ASL

VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA

VASCOLARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –

C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e

Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della

SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

delibera n. 65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza

chirurgico-vascolare di II livello, previa richiesta degli specialisti ospedalieri ed

ambulatoriali interni, in favore dei pazienti ricoverati ed ambulatoriali presso i presidi

ospedalieri dell'ASL VCO.

L'attività di consulenza sarà svolta mediante visite specialistiche ed attività chirurgica.

ART. 2

Le prestazioni, oggetto della presente convenzione, sono erogate per finalità di interesse

pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, mediante:

- un accesso settimanale della durata di quattro ore circa.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria ed il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità a rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con cadenza mensile, i seguenti compensi:

- compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) fino al 23/01/2024 e di € 80,00= (€ ottanta/00) dal 24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità.

Si precisa che l'indennità oraria sopra indicata sarà automaticamente adeguata ad eventuale diversa entità della tariffa della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un massimo del 50% del compenso orario;

- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente;

- corresponsione dei costi diretti e indiretti determinati forfettariamente nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.

ART. 5

	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto	
	delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2025 , fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti	
	contraenti.	
	ART. 7	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti presso gli interessati e	
	saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o	
	finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7	
	del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il	
	trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da questi ultimi ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la	
	presente convenzione.	
	3	

ART. 8

L'ASL VCO attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 9

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 10

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L'ASL

VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA NEUROCHIRURGICA

PRESSO LA S.C. DI NEUROLOGIA DELL'ASL VCO

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F.

01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e

Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai

fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari

Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del

28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni professionali di

consulenza di Neurochirurgia presso la S.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di

Domodossola dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico

agli ammalati degenti presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Neurochirurgia

- rimborso dell'Irap nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.

ART. 5

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 6

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024 al 31/12/2025**, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 7

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)

l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da questi ultimi ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza

nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la presente convenzione.

ART. 8

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 9

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 10

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara,

Omegna,

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria

per l'Azienda Regionale

Maggiore della Carità di Novara

ASL VCO di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore Sostituto

Ufficio Legale, Affari Generali

SOC Affari Generali, Legali

e Patrimonio

ed Istituzionali

avv. Lorenzo Giudice

dott.ssa Giuseppina Primatesta

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L' ASL

VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

CHIRURGICO-TORACICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –

C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e

Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a garantire, per mezzo del personale

affidente alla S.C.D.U. Chirurgia Toracica, una consulenza in favore dell'A.R. ASL VCO

per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale e, più in particolare, per

l'esecuzione di visite specialistiche ed indagini di broncoscopia.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse

pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

Le prestazioni saranno rese dal personale consulente con le seguenti modalità:

- un accesso settimanale della durata di circa cinque ore reso al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 4

Per l'attività di consulenza di cui al precedente articolo 3, l'Azienda Regionale ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con cadenza mensile, per ogni singolo operatore impegnato nella consulenza:

- compenso lordo orario di € 60,00= (€ sessanta/00) fino al 23/01/2024 e di € 80,00= (€ ottanta/00) dal 24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità.

Si precisa che l'indennità oraria sopra indicata sarà automaticamente adeguata ad eventuale diversa entità della tariffa della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino al massimo del 50% del compenso orario;

- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente;

- rimborso dell'Irap nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale consulente.

ART. 5

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024 al 31/12/2025**, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 6

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679

(“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), l’ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell’art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest’ultima ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la presente convenzione.

ART. 7

L’ASL VCO, attraverso il meccanismo dell’assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all’attività svolta dai consulenti esterni. L’ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 8

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell’ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l’azienda (si rinvia all’art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale,

CONVENZIONE TRA ASL VCO E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**“MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
OSTETRICIA-GINECOLOGIA**

TRA

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all’uopo delegato

E

l’Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d’ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’AOU Maggiore della Carità si impegna ad assicurare, in favore dell’ASL VCO, prestazioni di consulenza medico-specialistiche in ostetricia e ginecologia. L’attività di consulenza dovrà essere svolta presso i presidi ospedalieri dell’ASL VCO.

ART. 2

L’attività di cui all’art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Ostetricia-Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria **al di fuori dell’orario di servizio** dovuto presso l’Azienda di appartenenza, mediante turni di guardia attiva notturna festiva e prefestiva della durata di dodici ore ciascuno. L’attività di cui sopra non dovrà in alcun modo compromettere il regolare svolgimento dell’attività assistenziale presso l’ente di appartenenza.

	La consulenza, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che	
	intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria ed il Direttore Ospedale Unico Plurisede dell'ASL VCO. Sarà cura dell'Azienda di	
	appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità a rispettare il	
	calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 3	
	L'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria, con cadenza mensile, i seguenti	
	compensi:	
	- compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) fino al 23/01/2024 e di € 80,00= (€ ottanta/00) dal	
	24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità.	
	Si precisa che l'indennità oraria sopra indicata sarà automaticamente adeguata ad eventuale diversa	
	entità della tariffa della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un	
	massimo del 50% del compenso orario;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente;	
	- corresponsione dei costi diretti e indiretti determinati forfettariamente nella misura dell'8,5% del	
	compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di	
	attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà	
	entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 5	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2025 fatta salva la possibilità di recesso	
	anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.	
	La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	2	

ART. 6

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 7

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 8

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1,

comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della corruzione. L’AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 9

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello in Novara.

ART. 10

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Novara,	Omegna,
per l’Azienda Ospedaliero Universitaria	per l’Azienda Regionale
Maggiore della Carità di Novara	ASL VCO di Omegna
Il Direttore S.C.	Il Direttore Sostituto
Ufficio Legale, Affari Generali	SOC Affari Generali, Legali
e Patrimonio	ed Istituzionali
avv. Lorenzo Giudice	dott. ssa Giuseppina Primatesta

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L' ASL

VCO DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA EMATOLOGICA PRESSO I

PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito

denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 –

C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e

Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza

onco-ematologica fornendo, nel contempo, una funzione di supervisione e coordinamento

all'attività specialistica, tale collaborazione dovrà necessariamente prevedere anche la

partecipazione del consulente alle riunioni del Gruppo Interdisciplinare Cure – GIC.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse

pubblico presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C.D.U.	
	Ematologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio	
	dovuto presso l'Azienda di appartenenza, mediante:	
	- un accesso settimanale della durata di circa sei-otto ore generalmente nella giornata di	
	mercoledì presso il Presidio Ospedaliero "G. Castelli" di Verbania;	
	- un accesso settimanale della durata di circa sei-otto ore generalmente nella giornata di	
	martedì e venerdì presso il Presidio Ospedaliero "San Biagio" di Domodossola (il giorno	
	verrà concordato sulla base delle necessità).	
	Si prevede inoltre che gli specialisti dell'ASL VCO possano partecipare ai GIC ematologici	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria per poter condividere la discussione dei casi	
	ematologici e il percorso terapeutico, come previsto dalle indicazioni della Rete Regionale.	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
	dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di	
	Verbania e Domodossola dell'ASL VCO.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale	
	sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il	
	tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni singolo	
	operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria,	
	- compenso lordo orario di € 60,00= (€ sessanta/00) fino al 23/01/2024 e di € 80,00= (€	
	ottanta/00) dal 24/01/2024, data di esigibilità del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità.	
	Si precisa che l'indennità oraria sopra indicata sarà automaticamente adeguata ad eventuale	
	diversa entità della tariffa della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.	
	2	

	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un massimo del 50% del compenso orario;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi per il quale deve essere prodotta idonea documentazione;	
	- rimborso dell'Irap nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 , fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	ART. 7	
	I contraenti si riservano la facoltà di modificare, integrare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo pec.	
	La presente convenzione si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.	
	ART. 8	
	3	

	I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente	
	accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR"), per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale	
	esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, l'ASL VCO titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti, provvede ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR alla nomina dei	
	consulenti e all'autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali dei pazienti per	
	le finalità previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art. 28 del regolamento UE n°679/2016 nonché dalle altre disposizioni previste dal	
	GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.	
	ART. 9	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni.	
	L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che	
	dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria.	
	ART. 10	
	È fatto obbligo ai consulenti di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della	
	legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	4	

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione trasparente"

sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della

Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art.11

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO

(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del

12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Novara,

Omegna,

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria

per l'Azienda Regionale

Maggiore della Carità di Novara

ASL VCO di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore Sostituto

Ufficio Legale, Affari Generali

SOC Affari Generali, Legali

e Patrimonio

ed Istituzionali

avv. Lorenzo Giudice

dott.ssa Giuseppina Primatesta